



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO SUAPE MERCATI ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

UFFICIO TURISMO

D.M. 09 aprile 1994 – Regola tecnica prevenzione incendi per l'esercizio di attività ricettive

A seguito di comunicazione da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari – Ufficio prevenzione incendi, si ricordano agli interessati le disposizioni previste nel **d.m. 09 aprile 1994**, riguardanti la regola tecnica di prevenzione incendi per l'esercizio delle attività ricettive.

Il decreto in oggetto si applica, tra l'altro, alle seguenti attività ricettive: alberghi, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze (C.A.V.), case per ferie e ostelli per la gioventù.

Nello specifico, la regola tecnica di prevenzione incendi è stata emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, avendo per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive.

Il Titolo III, in particolare, prevede obblighi anche a carico delle strutture che **hanno una capacità ricettiva sino a 25 posti letto**, imponendo l'osservanza delle disposizioni contenute nei punti **11.2 - 13 - 14 - 15 e 17** riguardanti estintori, segnaletica di sicurezza, gestione della sicurezza, addestramento del personale e istruzioni di sicurezza.

Si ricorda, pertanto, a tutti gli interessati la necessità di osservare e attenersi alle disposizioni previste dal decreto ministeriale in oggetto.

Per tutte le eventuali informazioni, il Servizio Attività produttive e Turismo è a disposizione negli orari di apertura al pubblico.